



# COMUNE DI MASSA

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
<b>159</b>	<b>26-08-2021</b>

<b>OGGETTO:</b>	ORDINANZA MISURE DI SAFETY AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7-BIS E 7-BIS.1 DEL D.LGS. 267/2000 IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL'EVENTO PREMIO MERCURIO D'ARGENTO DEL 28 AGOSTO 2021 - PIAZZA MERCURIO E PIAZZA ARANCI
-----------------	---

## IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

## IL SINDACO

Premesso che:

-L'Amministrazione Comunale con delibera di G.M. n. 244 del 20/08/2021 ha programmato per il giorno 28/08/2021 il CONCERTO DELL'EVENTO PREMIO MERCURIO D'ARGENTO - PIAZZA MERCURIO E PIAZZA ARANCI;

- per quanto concerne lo svolgimento del pubblico spettacolo di cui in oggetto, saranno applicate le prescrizioni di safety e security adottate su disposizione sia della CCVLPS, nonché del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 01/07/2021 in quanto l'evento risulta simile al precedente svoltosi in data 03/07/2021 e denominato "Maggio Fiorentino", avente corso negli stessi luoghi del centro storico;

- Rilevato che in generale, in occasione delle manifestazioni estive di carattere culturale, sociale e sportivo, si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e/lattina, con conseguente abbandono degli stessi nelle piazze ed aree pubbliche;

-Considerato che l'utilizzo di detti contenitori ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica, per tutti coloro che si recano nel luogo dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti immediatamente successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali, anche di grave entità;

-Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa ed in particolare l'articolo 61, il quale prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/ o lattine, tutti i giorni dalle ore 22,30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico;

-Considerato che per quanto sopra si ritiene di così testualmente disporre:

1) è fatto divieto a chiunque a decorrere dalle ore 18,00 alle ore 23,30 del giorno 28 agosto 2021, nei perimetri di Piazza Aranci e di Piazza Mercurio, nonché nelle strade di collegamento tra le due Piazze, in occasione del CONCERTO DELL'EVENTO PREMIO MERCURIO D'ARGENTO:

a) La vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante- di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici;

b) Il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine nei medesimi orari;

c) Il consumo di superalcolici.

2) Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

3) Il rispetto delle misure di prevenzione da contagio da COVID-19 previste dalla normativa vigente, quali l'uso della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

-Considerato che l'adozione di un siffatto eccezionale e provvisorio provvedimento restrittivo, nel rispetto del principio di proporzionalità, è motivata dalla necessità di garantire l'incolumità, la sicurezza ed il pubblico decoro, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano;

-Ritenuto, quindi, di adottare in occasione della manifestazione in argomento, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. Fernando Della Pina;

Visti:

-la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;

- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis ,che testualmente recita: *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta)giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;*

-il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa;

-Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, ritenendo nel caso di specie preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

### ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

**1) è fatto divieto a chiunque a decorrere dalle ore 18,00 e sino alle ore 23,30 del giorno 28 agosto 2021**, nei perimetri di Piazza Aranci e di Piazza Mercurio, nonché nelle strade di collegamento tra le due Piazze, in occasione del CONCERTO DELL'EVENTO PREMIO MERCURIO D'ARGENTO, che si svolgerà in Piazza Aranci:

a) La vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante- di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici;

b) Il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine nei medesimi orari;

c) Il consumo di superalcolici.

**2)** Il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

**3)** Il rispetto, a tutti i presenti, delle misure di prevenzione da contagio da COVID-19 previste dalla normativa vigente, quali l'uso della mascherina ed il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro

### AVVERTE CHE

- Eventuali danni a persone e/ o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;

- L'inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'articolo 50 comma 7-bis 1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n.689;

- Il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Ing. Fernando Della Pina, in qualità di Comandante della Polizia Municipale;
- La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento;
- Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso;
- La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 nel rispetto del principio di trasparenza.

DISPONE

Di incaricare l'U.O. Mobilità e Traffico ed il l'U.O. Attività Produttive, ciascuno per le proprie competenze, di curare gli adempimenti per l'attuazione della presente ordinanza;

Di incaricare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di curare la massima divulgazione del presente provvedimento, con i mezzi comunicativi utili a disposizione, anche tramite gli organi di informazione, quali la stampa o le televisioni locali, siti internet, social network, ecc...;

Di trasmettere il presente provvedimento a:

Prefettura UTG di Massa Carrara;

Questura di Massa Carrara;

Comando Provinciale Carabinieri Massa Carrara;

Comando Provinciale VV.F. di Massa Carrara;

Comando di Polizia Municipale, per gli adempimenti di relativa competenza;

U.O. Mobilità e Traffico;

U.O. Attività Produttive.

**Il Sindaco**

Francesco PERSIANI

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa